

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI ORZINUOVI		
10 MAR. 2006		
Prot.	5053
Cat.	3	Cl. 6 Fasc.

ARAN - Protocollo in Uscita
0002283/06
06/03/2006

Servizio di Contrattazione III**Roma,****Al Comune di Orzinuovi
Ufficio Personale
Via Arnaldo da Brescia, 2
25034 ORZINUOVI****Prot.n. 1072/06**Risposta a nota prot. n. 2190
dell'1/02/2006

OGGETTO : Quesito in merito alla retribuzione aggiuntiva del segretario generale.

Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile osservare quanto segue:

1. in base alle previsioni dell'art.45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali, al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad una maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, comma 1, lett.da a) ad e) del medesimo CCNL del 16.5.2001 in godimento dello stesso;
2. la lett.d) del comma 1 dell'art.37 riguarda la retribuzione di posizione del segretario;
3. l'art.41 del CCNL del 16.5.2001, in materia di retribuzione di posizione del segretario comunale, stabilisce (comma 4) che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono incrementare il valore di questa voce retributiva, quale risulta dal comma 3 del medesimo art.41, nel rispetto delle condizioni, dei criteri e dei parametri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale;
4. tali requisiti e criteri sono stati stabiliti nel contratto collettivo decentrato nazionale del 22 dicembre 2003;
5. la espressa previsione contrattuale della possibilità di corrispondere al segretario una specifica maggiorazione, nei casi e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale e la circostanza che deve trattarsi della retribuzione di posizione in godimento del segretario, come richiesto dell'art. 45,

comma 1, del CCNL del 16.5.2001, consente di affermare che non vi sono elementi giuridici per escludere dal computo della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata anche le maggiorazioni della stessa, ove applicate;

6. gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione della retribuzione di posizione, ma se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione e, quindi, non può non essere computata ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata;
7. tali indicazioni attengono alla determinazione della retribuzione di posizione del segretario ed computo della retribuzione aggiuntiva spettante al titolare di sede convenzionata e si pongono su un piano diverso da quelle fornite dall'INPDAP, relative invece al diverso problema della definizione del regime previdenziale delle diverse voci che compongono la retribuzione del segretario comunale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Rosario Soloperto
